

**“UNIONE MONTANA VALLE VARAITA”  
FRASSINO (Provincia di Cuneo)**

*VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO*

**N. 19**

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute - provvedimenti**

L'anno **duemiladiciassette** addì **due** del mese di **ottobre** alle ore **18.30** in Venasca, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto dell'Unione, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta pubblica.

All'appello risultano :

<i>n.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Comune</i>	<i>Pres</i>	<i>Assen</i>
1	DOVETTA Silvano	Presidente	Venasca	X	
2	RINAUDO Milva	Vice Presidente	Costigliole Saluzzo		X
3	BONETTO Luciano	Assessore	Rossana		X
4	FINA Giovanni	Assessore	Melle	X	
5	PATRILE Oliviero Francesco	Assessore	Pontechianale	X	
6	AMORISCO Paolo	Consigliere	Brossasco	X	
7	DADONE Roberto	Consigliere	Sampeyre		X
8	ELLENA Roberto	Consigliere	Frassino	X	
9	FORNIGLIA Roberto	Consigliere	Isasca	X	
10	MUNARI Mario	Consigliere	Bellino	X	
11	PICCO Andrea	Consigliere	Valmala	X	
12	PONTE Roberto	Consigliere	Piasco	X	
13		Consigliere			

Risultano pertanto **n. 9 Presenti** e **n. 3 Assenti**

Con l'avvalimento per questa seduta del Segretario del Comune di Rossana **PARA Monica**.

Il Sig. **DOVETTA Silvano** assunta la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO

Premesso che:

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

L'UNIONE, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:  
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Unione deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio

affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad *“alcuna delle categorie di cui all'art. 4”*, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) presentino una delle condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., vale a dire:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due categorie indicate nei precedenti punti 1) e 2);
  - b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - d) *partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;*
  - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;*
  - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
  - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;*

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

A norma del T.U.S.P. è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Unione e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Occorre, pertanto, valutare le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e tener conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

La ricognizione è stabilita dal T.U.S.P. come adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Atteso che:

- ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare ovvero da sottoporre alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 dell'art. 20 T.U.S.P. (piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione), con alienazione e/o attuazione delle suddette altre misure, che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;
- le partecipazioni da alienare ovvero da sottoporre alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 dell'art. 20 T.U.S.P. devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Considerato che il d.lgs. 175/2016, prevede espressamente che dalla revisione straordinaria possano ritenersi esclusi i GAL, che sono costituiti in attuazione dell'art. 34 del reg. 1303/2013: infatti l'art. 4 comma 6 del d. lgs. N. 175/2016, dispone che: "6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. Inoltre, il comma 7 dell'articolo 26 del d. lgs. N. 175, dispone "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997".

L'accordo di programma quadro per la promozione dei programmi integrati di sviluppo locale, tra Regione Piemonte, MEF, MIT, prevede che sezioni del programma Leader siano attuate dai GAL.

In base a quanto sopra e per le motivazioni contenute nella Relazione Tecnica allegata sussistono le condizioni per l'alienazione e per la sottoposizione alle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2 dell'art. 20 T.U.S.P, delle sottoindicate partecipazioni:

- società "Fingranda S.p.a." – tipo di partecipazione "diretta" – cessione/alienazione quote;

In base a quanto sopra e per le motivazioni contenute nella Relazione Tecnica allegata sussistono le condizioni per la permanenza nella compagine societaria delle sottoindicate partecipazioni:

- società "AFP SCARL di Dronero." – partecipazione diretta;
- società "GAL – Tradizione terre occitane." – partecipazione diretta;

- società “ATL del Cuneese.” –partecipazione diretta;

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 24, comma 5 del T.U.S.P. come modificato dall'art. 21 del Decreto correttivo, l'Ente *“non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione (salvi altresì gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti) la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile”*;

Le modalità operative delle cessioni/alienazioni e della messa in liquidazione rientrano nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, devono comunque essere effettuate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 4 e art. 10 del T.U.S.P, dei Titoli 5° e 6° del Libro V del Codice Civile e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e secondo le procedure amministrative più adeguate;

La mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Unione

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici dell'Ente sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Acquisito il parere favorevole del Segretario per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria acquisito agli atti;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

Presenza quale consigliere uditore il Sindaco di Casteldelfino, Alberto Anello;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare ai sensi dell'art. 24, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2017 (T.U.S.P.) la Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) Di procedere all'alienazione ai sensi dell'art. 10 T.U.S.P. delle seguenti partecipazioni:

- società “Fingranda S.p.a.” – tipo di partecipazione “diretta” – cessione/ alienazione quote;
- 3) Di dare atto che sussistono le condizioni per la permanenza nella compagine societaria delle sottoindicate partecipazioni:
- società “AFP SCARL di Dronero.” partecipazione diretta;
  - società “GAL – Tradizione terre occitane.” partecipazione diretta;
  - società “ATL del Cuneese.” partecipazione diretta;
- 4) Di incaricare il Servizio Amministrativo-Finanziario dell’attuazione, per quanto di competenza, di quanto sopra deliberato;
- 5) Di demandare alla Giunta dell’Unione il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- 6) Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dall’Unione, affinché sia provveduto alla messa in liquidazione e/o all’alienazione della partecipazione detenuta in conformità alle condizioni indicate dalla deliberazione stessa;
- 7) Di disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;
- 8) Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO**

Visto l’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/00;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

### **d e l i b e r a**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
F.to:(DOVETTA Silvano)

IL SEGRETARIO FACENTE FUNZIONI  
Firmato digitalmente  
F.to: (PARA Monica)

---

Copia conforme all'originale firmato digitalmente per uso amministrativo.

Frassino, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO FACENTE FUNZIONI  
(PARA Monica)